UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

# BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI SOSTEGNO ALLO STUDIO FONDO DI SOLIDARIETÀ (I^EDIZIONE A.A. 2024/2025)

## Art. 1
### *Finalità*

L'Università degli Studi di Brescia emana il presente bando per l'assegnazione di sostegni allo studio per un importo complessivo di € 15.000, pari al 50% del Fondo di Solidarietà previsto per l'anno 2025, finalizzati a sostenere gli studi di studentesse e studenti che, per motivi straordinari ed eccezionali, si trovino in situazioni di grave disagio economico, personale o familiare, anche solo temporaneo, comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria, tale da compromettere la regolare prosecuzione degli studi.

## Art. 2
### *Requisiti di ammissione*

Destinatari dei sostegni del Fondo sono gli studenti e le studentesse che versino in una delle condizioni indicate nell'articolo 1 in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti per l'A.A. 2024/2025 ad un Corso di Laurea o Laurea magistrale anche a ciclo unico dell'Università degli Studi di Brescia, entro il primo anno successivo alla durata normale del Corso;
b) essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari degli anni accademici precedenti e del pagamento delle rate già maturate relative all'A.A. 2024/2025;
c) non essere in possesso di altro titolo universitario di livello pari a quello per il quale si richiede il beneficio;
d) essere in possesso di un reddito ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore ad € 30.000,00. Le dichiarazioni ISEE devono essere valide per l'A.A. 2024/2025; sono ammesse domande anche da parte di studenti privi di attestazione ISEE a condizione che siano motivate le ragioni e sia allegata ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico.
   Gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al D.M. 440/2024 del 13 febbraio 2024, con visto o permesso di soggiorno per motivo di studio, non devono produrre ISEE Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia;
e) non essere beneficiari o idonei, per l'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso, ovvero per l'A.A. 2024/2025, di borsa di studio o altri sussidi previsti dalla normativa vigente, come precisato all'art. 8;
f) aver conseguito entro il 10 agosto 2024 i seguenti crediti formativi universitari:

*iscritti a Corsi di Laurea*:

| ANNO di iscrizione | CFU |
|---|---|
| 2° | 30/60 |

| | |
|---|---|
| 3° | 60/120 |
| durata normale +1 | 90/180 |

*iscritti a Corsi di Laurea Magistrale (durata biennale):*

| ANNO di iscrizione | CFU |
|---|---|
| 2° | 30/60 |
| durata normale +1 | 60/120 |

*iscritti a Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennali e sessennali:*

| ANNO di iscrizione | CFU |
|---|---|
| 2° | 30/60 |
| 3° | 60/120 |
| 4° | 90/180 |
| 5° (c.u. quinquennali) | 120/240 |
| 6° (c.u. sessennali) | 150/300 |
| durata normale +1 c.u. quinquennali o sessennali | 150/300 per i Corsi quinquennali<br>180/360 per i Corsi sessennali |

Per le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno dei corsi triennali o magistrali a ciclo unico si considerano solo i requisiti dalla lettera a) alla lettera e).

I CFU previsti alla lettera f) sono esclusivamente quelli acquisiti dagli studenti nel percorso di studio per il quale richiedono il beneficio; da tale computo sono esclusi i CFU derivanti da convalide e/o riconoscimento crediti. Le prove in itinere e i singoli moduli non rientrano nel computo.
Per i Corsi di Laurea il cui numero di crediti annui sostenibili sia diverso da 60, si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra riportata, arrotondato per difetto, facendo riferimento al numero di crediti presenti nel regolamento didattico di ciascun corso.

Qualora i casi di cui all'art. 1 si verifichino in nucleo familiare con due o più fratelli/sorelle iscritti in Ateneo, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo da parte di ciascuno di essi, il beneficio può essere riconosciuto per intero al fratello con il numero di matricola inferiore e con la riduzione prevista dal regolamento relativo alla contribuzione in funzione del valore ISEE per gli altri fratelli.

## Art. 3
## *Natura dell'intervento di sostegno*

Condizionatamente alla disponibilità del Fondo, l'intervento di sostegno, si concretizza:

a) Nel rimborso parziale o totale dei contributi universitari per l'A.A. 2024/2025, **ad eccezione della tassa regionale e dell'imposta di bollo necessariamente dovuta all'Erario**;
b) Limitatamente agli studenti fuori sede secondo la definizione del bando di concorso per l'accesso ai servizi per il diritto allo studio A.A. 2024/2025: nel rimborso delle spese sostenute per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2025 per l'alloggio (escluso il costo delle utenze) e/o per il trasporto pubblico per raggiungere, dal luogo di residenza o di ubicazione dell'alloggio, la sede del corso di

studi frequentato.

Le spese di alloggio dovranno essere documentate mediante:
1. presentazione di contratti di locazione (nel caso di abitazioni private) a condizione che rispettino tutti i seguenti requisiti:
- stipulati esclusivamente per motivi di studio nella città sede del corso di laurea o in un Comune distante non più di 60 minuti dalla sede del corso frequentato;
- intestato a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare in nome e per conto del figlio/a (espressamente indicato all'interno del contratto);
- di durata non inferiore a n.10 mesi (considerando il periodo compreso tra 01/09/2024 e 31/07/2025) e
2. relative ricevute di pagamento legalmente valide (quali bonifici bancari o ricevute firmate e con bollo), ovvero ricevute di pagamento rilasciate da strutture collettive religiose, pubbliche e private, site nella città o in un Comune distante non più di 60 minuti dalla sede del corso frequentato.

Le spese di trasporto con mezzi pubblici, sostenute per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2025, dovranno essere documentate mediante presentazione di abbonamenti, con evidenza del nominativo dello studente (è escluso il rimborso di biglietti per corse o trasporto singoli), relativi al percorso più breve tra il luogo dell'alloggio o la residenza e la sede del corso di studi frequentato.

Le istanze di accesso al fondo verranno evase in ragione del seguente criterio di priorità:

a) Esonero parziale o totale dai contributi universitari;
b) Rimborso spese trasporto;
c) Rimborso spese alloggio.

Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto o per l'uso dell'alloggio sarà valutabile solo in caso di residua capienza del Fondo una volta evase le richieste di esonero della/delle rata/e di contribuzione universitaria e non potrà essere superiore al valore massimo indicato per il forfait alloggio stabilito da Regione Lombardia annualmente e rinvenibile all'interno del bando di concorso per l'accesso ai servizi per il diritto allo studio (€ 2.738,00 per l'A.A. 2024/2025).

## Art. 4
## *Presentazione della domanda*

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 11 aprile 2025 per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata a partire dal seguente link: https://pica.cineca.it/unibs/dsu2024-bsee019/ e deve, a pena di esclusione:

- riportare tutti i dati richiesti per la presentazione della stessa;
- essere sottoscritta dal richiedente;
- essere corredata da un valido documento di riconoscimento nonché dai moduli e dalla documentazione obbligatoria richiesta.

Non saranno accolte domande di partecipazione incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.
Alle domande dovrà essere allegata (in formato pdf), a pena esclusione, la seguente documentazione:

1. copia di un documento d'identità in corso di validità;

2. attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, presentata ai fini dell'iscrizione all'A.A. 2024/2025; l'ISEE può essere sostituito dall'ISEE CORRENTE qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del DPCM 159/2013. Per gli studenti non residenti in Italia e/o con redditi e patrimoni in paesi diversi dall'Italia va allegato l'ISEE Parificato in corso di validità. In questo caso è necessario rivolgersi ad uno dei CAAF convenzionati (si veda elenco pubblicato nel sito d'Ateneo e reperibile al seguente link: CaafConvenzionati). In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), le cui ragioni vanno adeguatamente motivate a mezzo di specifica dichiarazione allegata alla domanda, l'istanza di accesso al Fondo dello studente interessato sarà comunque ammessa a valutazione. Fatto salvo l'obbligo dell'interessato di allegare documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta (eventualmente integrare con precedenti dichiarazioni ISEE o qualunque dichiarazione fiscale utile a far emergere il cambiamento della propria condizione economica)
   (Solo per gli studenti stranieri provenienti dai "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" di cui al D.M. 440/2024 del 13 febbraio 2024, con visto o permesso di soggiorno per motivo di studio, che non devono produrre ISEE Parificato, qualora non siano presenti nel nucleo familiare percettori di reddito in Italia): autocertificazione della provenienza e quindi dell'esonero dalla presentazione attestazione ISEE;
3. spese alloggio sostenute per il periodo dal 01/09/2024 al 31/07/2025 (documentate come da art. 3 del presente Bando);
4. copia abbonamento trasporto pubblico relativo al periodo 01/09/2024 - 31/07/2025 (documentate come da art. 3 del presente Bando);
5. copia conforme all'originale di ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico, personale o familiare, anche solo temporaneo, comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria, tale da compromettere la regolare prosecuzione degli studi (**non è possibile a tal fine allegare il solo ISEE**).

Non saranno accolte domande di partecipazione che non rispettino i requisiti indicati, incomplete o pervenute oltre la scadenza prefissata e/o presentate con modalità diversa da quella sopra indicata.

## Art. 5
## *Valutazione delle domande*

Le domande di accesso al beneficio del Fondo sono valutate da apposita Commissione costituita dal Rettore o da un suo Delegato, da un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile della UOC Diritto allo Studio.

L'esame delle domande avverrà, previo accertamento della sussistenza delle situazioni di grave disagio economico oggetto delle domande presentate dagli interessati, secondo i seguenti criteri:

a. situazione economica dimostrata;
   a parità di valore ISEE:
   b1) per studenti iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto del numero di CFU acquisiti alla data del 10 agosto 2024. A parità di CFU acquisiti, della media ponderata più alta dei voti conseguiti negli esami di profitto;
   b2) per studenti immatricolati al primo anno dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico si terrà conto del maggior voto conseguito all'esito dell'esame di maturità;
   b3) per studenti immatricolati al primo anno dei corsi magistrali si terrà conto della carriera

del percorso di I livello;
b4) per studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrano con studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior punteggio tra il numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente ed il voto conseguito all'esito dell'esame di maturità da quantificare sulla base della proporzione tra centesimi e sessantesimi riportata nella tabella A) allegata al Regolamento per la disciplina del Fondo di Solidarietà.
b5) per studenti trasferiti ed iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto, in applicazione dei medesimi criteri di cui ai precedenti punti, del numero di CFU acquisiti presso la sede di provenienza nell'anno accademico precedente.

Al termine delle attività di competenza, la Commissione redigerà apposita graduatoria i cui esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo garantendo l'anonimato.

## Art. 6
## *Trattamento dei dati personali*

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le suddette finalità avviene nel rispetto del Regolamento UE - cd. GDPR (General Data Protection Regulation).
Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Brescia, nella persona del Magnifico Rettore, che ha designato Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) Liguria Digitale S.p.A., nella persona dell'Ing. Maurizio Pastore, contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@unibs.it
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione del presente Bando è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività di selezione ed avverrà a cura del personale preposto al procedimento, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca - Consorzio interuniversitario.
Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. I dati trasmessi dall'interessato verranno trattati mediante adeguate garanzie e misure di sicurezza - manuali e/o elettroniche, al fine di assicurare la protezione e la riservatezza degli stessi. Per qualsiasi reclamo derivante dal trattamento dei dati, l'interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali ed agli altri organismi pubblici competenti. Per l'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito d'Ateneo al seguente link: https://www.unibs.it/privacy

## Art. 7
## *Esiti delle selezioni*

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi di Brescia (www.unibs.it), alla pagina del bando.
Ai beneficiari sarà data comunicazione via e-mail da parte dell'U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia.
**La liquidazione del beneficio sarà accreditata esclusivamente sulla Student card emessa da Crédit Agricole** (Ente Tesoriere dell'Università degli Studi di Brescia), la carta di Ateneo che permette di accedere ai servizi universitari, che lo studente riceve successivamente all'immatricolazione. Per essere idonea a ricevere i pagamenti, la Student card dovrà essere attivata come carta di pagamento ricaricabile con IBAN senza costi di attivazione, emissione e canone mensile. Maggiori informazioni sul sito al seguente link: https://www.unibs.it/it/didattica/iscriversi/immatricolarsi/student-card.

**Art. 8**

***Divieto di cumulo***

Il sostegno riveste carattere di straordinarietà e può essere concesso una sola volta in tutta la carriera accademica, anche nel caso in cui durante la stessa abbia a ricorrere la medesima o diversa motivazione. Gli studenti beneficiari del sostegno del Fondo di Solidarietà non potranno presentare ulteriore domanda in anni successivi.

Il sostegno può essere concesso solo nel caso in cui lo studente non risulti già beneficiario o idoneo, per l'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso, ovvero per l'A.A. 2024/2025, di borsa di studio o altri sussidi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

**Art. 9**

***Responsabile del procedimento***

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Silvia Coppi, Responsabile dell'U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia.

**Art. 10**

***Disposizioni finali***

Si informa che, in base all'art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare la U.O.C Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 39 - Brescia, telefonicamente al numero 030 2016011 oppure aprendo un ticket attraverso il servizio Infostudente: https://www.unibs.it/it/infostudente selezionando la categoria "Diritto allo Studio - Fondo solidarietà ed altri sussidi".

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questo Ateneo www.unibs.it .

Brescia, data del protocollo

F.to IL RETTORE
Prof. Francesco Castelli
(F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05)